

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 6 – TUTELA LEGALE
CIG N. 82290678E8**

Oggetto **Polizza Tutela Legale**

Contraente **A.M.I.U. GENOVA S.p.a.**
Via Gabriele D’Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)
C.F / P.IVA: 03818890109

Decorrenza 30 giugno 2020 (ore 24.00) – 30 giugno 2023 (ore 24.00)

DEFINIZIONI	1
SCHEDA DI COPERTURA	3
ASSICURATI	3
LIMITI DI INDENNIZZO	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	4
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	6
<i>art. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE</i>	<i>6</i>
<i>art. 2 DURATA DEL CONTRATTO.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 3 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO</i>	<i>6</i>
<i>art. 5 COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO</i>	<i>7</i>
<i>art.7 ALTRE ASSICURAZIONI.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 8 CLAUSOLA BROKER.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 9 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI</i>	<i>7</i>
<i>art. 10 ONERI FISCALI</i>	<i>7</i>
<i>art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 12 INDICIZZAZIONE.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 13 FORO COMPETENTE</i>	<i>7</i>
<i>art. 14 OBBLIGO DELLA SOCIETÀ' DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO.....</i>	<i>7</i>
<i>art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....</i>	<i>8</i>
<i>art. 17 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASSA ALLA LEGGE NR. 136/2010.....</i>	<i>8</i>
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA	9
<i>art. 18 SPESE GARANTITE.....</i>	<i>9</i>
<i>art. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE</i>	<i>9</i>
<i>art. 20 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO</i>	<i>10</i>
<i>art. 21 ESCLUSIONI.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 22 INDIVIDUAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI</i>	<i>11</i>
<i>art. 23 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE</i>	<i>11</i>
<i>art. 24 INSORGENZA DEL SINISTRO.....</i>	<i>11</i>
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	12
<i>art. 25 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE</i>	<i>12</i>
<i>art. 26 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO</i>	<i>12</i>
<i>art. 27 ANTICIPO INDENNIZZI.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 28 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 29 RECUPERO SOMME</i>	<i>13</i>
<i>art. 30 LEGITTIMAZIONE</i>	<i>13</i>
<i>art. 31 PROVA DEL CONTRATTO</i>	<i>13</i>

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

A) Assicurativo

Anno/annualità/annuo/annuale	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	L'impresa assicuratrice
Mese/mensile/mensilità	Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento.
Broker	Il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Massimale	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo
Sinistro/Caso assicurativo	Il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo /Rimborso	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo

B) Giuridico

Arbitrato	E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza
Assistenza stragiudiziale	E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice
Danno extracontrattuale	E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso
Delitto	<p>E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente: Più esattamente si definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e

volute;

- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile

E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale

E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione

Insorgenza

(del caso assicurativo/sinistro)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

A titolo di esempio l'insorgenza nell'ipotesi di procedimento penale e il momento in cui si sarebbe commesso il reato.

Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero o proprio).

Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Spese di giustizia

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto Penale).

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile)

Spese peritali

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. – consulente tecnico di ufficio o dalle parti (consulente di parte)

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	AMIU GENOVA S.p.a.
Assicurato	AMIU GENOVA S.p.a. e Società controllate
Domicilio	Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)
Codice Fiscale/Partita Iva	03818890109

ASSICURATI

Categoria	N°	Premio lordo pro-capite	Premio Lordo Totale
Presidente e Amministratori	2	€.....	€
Consiglio di amministrazione	2	€.....	€
Dirigenti	9	€.....	€
Dipendenti	1500	€.....	€
Totale			€.

LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione vale fino alla concorrenza di €. 50.000,00 per Sinistro indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, con il limite di €. 200.000,00 per periodo assicurativo.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

La seguente descrizione viene riportata a titolo esplicativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell'Ente Contraente – Assicurato e delle società controllate (di seguito menzionato come Assicurato) nell'esercizio della sua attività anche quale committente, organizzatore od altro.

L'attività dell'Assicurato riguarda principalmente la gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti.

In particolare, l'Assicurato gestisce i seguenti servizi:

- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura (urbani, speciali, ospedalieri, da imballaggi, differenziata, porta a porta);
- progettazione, realizzazione e gestione discariche;
- servizio igiene del suolo (spazzamento strade, lavaggio stradale, svuotamento contenitori utilizzati per i servizi compresa l'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori nella loro funzione di "movieri");
- bonifica aree da rifiuti di qualsiasi natura e di terreni contaminati;
- gestione e cura del verde pubblico;
- fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'igiene ambientale e della sicurezza sul lavoro.

L'attività dell'Assicurato è organizzata tramite diversi insediamenti dislocati nel territorio italiano, nonché postazioni sul quale si svolgono le attività.

Più precisamente è costituita da depositi di macchinari e/o attrezzature, veicoli in genere, rimesse, officine di manutenzione e riparazione, spogliatoi attrezzati nonché le relative dipendenze e servizi, uffici tecnici ed amministrativi, nulla escluso ed eccettuato, detenuti a qualsiasi titolo.

La Società prende atto ed accetta che gli attuali servizi e processi di smaltimento, di lavorazione, e di trattamento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono effettuati con personale adeguatamente istruito e seguendo le norme delle esistenti disposizioni in materia; che la presenza d'inflammabili e di merci pericolose, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego d'energia nucleare.

L'Assicurato esercita l'attività nel Comune di Genova nonché in altri Comuni del territorio nazionale.

A scopo puramente indicativo, non limitativo, né esaustivo, si precisa che la garanzia si intende prestata all'Assicurato nella sua qualità di:

- a) proprietario, comodatario, locatario e/o conduttore a qualsiasi titolo del complesso di fabbricati costituenti gli stabilimenti, i depositi e dipendenze varie compresi tutti gli impianti ed attrezzature inerenti, nonché aree dalla stessa detenute ed utilizzate per lo svolgimento delle attività sopradescritte;
- b) conduttore e manutentore degli impianti di riscaldamento, di produzione acqua calda e/o energia elettrica esistenti negli immobili oggetto del rischio;
- c) proprietario o locatario, affittuario o comodatario di tutte le attrezzature occorrenti alla effettuazione dei lavori, compresi i mezzi di sollevamento, semoventi, automezzi targati e non, scale aeree, trabattelli o pedane mobili, con l'esclusione dei rischi da circolazione per i quali vige l'assicurazione obbligatoria in conformità della Legge 24/12/1969 n. 990 e successive integrazioni o modificazioni;
- d) proprietario, conduttore e/o gerente di mense aziendali con esclusione della RC Professionale;
- e) gerente di ambulatori e servizi sanitari aziendali;
- f) esercente spacci aziendali per articoli casalinghi, di abbigliamento, merci non combustibili e comunque non pericolose;
- g) proprietario di insegne e cartelli pubblicitari e/o, cartelli ed apparecchiature segnaletiche;

- h) committente nell'esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione, bonifica dei siti anche con lavorazioni in "umido", costruzione, imballaggio, facchinaggio, pulizia e sorveglianza da parte di imprese appaltatrici nell'ambito degli stabilimenti, sedi, aree e locali, utilizzate a qualsiasi titolo, organizzazione ovunque di corsi di istruzione, di guida, stage di aggiornamento, perfezionamento e/o prove attitudinali.
- i) organizzazione di prove dimostrative sotto qualsiasi forma esse si manifestino; organizzazione di gite aziendali;
- l) proprietario e/o conduttore di discariche;
- m) proprietario e/o conduttore di forni di incenerimento rifiuti, caldaie per la produzione di vapori, acqua calda, centrali per la produzione di energia elettrica destinata allo svolgimento dell'attività assicurata, impianti adibiti alla trasformazione di rifiuti, di compostaggio e/o produzione di cementi, ghiaia e similari
- n) proprietario e/o conduttore di servizi antincendio.
- o) esercente di tutte le attività attinenti il trattamento di rifiuti di qualunque tipologia o classificazione, compresa la rimozione, stoccaggio, trasporto e smaltimento.
- p) esercente attività di trattamento e messa in sicurezza di materiali contenenti amianto, dello smaltimento e del trasporto dai luoghi di stoccaggio alle discariche autorizzate.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'Assicurazione si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL e/o altri Enti similari, ai sensi dell'art. 1916 C.C. o di altre norme di legge. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall'Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell'Assicurato. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Azienda ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dai Contraenti/Assicurati con personale non dipendente su beni di loro proprietà e/o nella loro gestione. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

art. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (effetto 30/06/2020) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 2 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2020 fino alle ore 24 del 30/06/2023 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti. La scadenza anniversaria è fissata al 30/06 di ogni anno.

La Contraente si riserva la possibilità di richiedere la ripetizione di servizi analoghi, alle stesse condizioni economiche e normative, per un'ulteriore annualità, in conformità a quanto disposto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/16; la Contraente si impegna, a tal fine, ad inviare opportuna comunicazione alla Società con un preavviso non inferiore a 120 giorni antecedenti la data di scadenza. La Società potrà tuttavia opporre il proprio diniego alla ripetizione di servizi analoghi, inviando opportuna comunicazione alla Contraente entro 120 giorni dalla data di scadenza contrattuale.

Al fine di consentire l'espletamento o il completamento delle procedure di aggiudicazione dei nuovi contratti di assicurazione, la Società si impegna altresì a prorogare il presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino ad un massimo di **180 giorni**; la richiesta dovrà essere inviata dalla Contraente con un preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la data di scadenza contrattuale.

art. 3 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

art. 5 COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

La disdetta del contratto da parte del Contraente va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'Assicurato sono tenuti possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società oppure all'Agenzia o al Broker cui la polizza è assegnata, fermo quanto disposto alla Clausola Broker, ove prevista in polizza. Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della Società sono validi, senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

art. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - é calcolato in base al numero degli Assicurati indicati nel frontespizio della polizza ed é assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

A tale scopo, non oltre 90 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società la dichiarazione relativa al numero degli Assicurati aggiornato per la regolazione del premio, fermo il pagamento tempestivo di quello risultante per il periodo precedente; l'eventuale differenza deve essere regolata entro 30 giorni. In caso di mancato invio della dichiarazione relativa al numero degli Assicurati, come in caso di mancato pagamento della differenza, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento, ferma la facoltà della Società di rescindere il Contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile aggravamento del rischio inizialmente assicurato.

art.7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altre Compagnie, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

art. 8 CLAUSOLA BROKER

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che , con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 9 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 12 INDICIZZAZIONE

Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati.

art. 13 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

art. 14 OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La società si impegna a fornire, al Contraente ogni mese, entro il 15 del mese successivo il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati;
- sinistri riservati con l'indicazione dell'importo a riserva;

- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato e data dell'eventuale chiusura.

art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 17 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASSA ALLA LEGGE NR. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3) comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA

art. 18 SPESE GARANTITE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizza, il rischio delle seguenti spese che l'Assicurato o il Contraente per conto dell'Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell'adempimento dei compiti d'ufficio.

Tali oneri sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

art. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie previste all'art. 18 vengono prestate all'Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano i soggetti assicurati, risultanti dal frontespizio di polizza, e siano connessi allo svolgimento, da parte dei nominati soggetti, dei rispettivi incarichi e mansioni.

Le garanzie valgono per:

1. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;
2. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
3. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 06.2003 già Legge n° 675 del 31/12/1996, a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza;
4. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. E' esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fermo restando l'obbligo per gli

Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvedere all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite della somma di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;

5. per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato. La presente assicurazione opererà esclusivamente a integrazione e in eccedenza di ciò che è dovuto, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, dall'assicuratore della responsabilità civile, per effetto della specifica clausola contrattuale della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato;
6. il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente, nello svolgimento dell'attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera, laddove l'Assicurato sia l'Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.
7. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ.. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
8. le spese di arbitrato o dell'azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni in caso di morte o di invalidità permanente, stipulate dall'Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.
9. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui (D.Lgs. 22/1997, così detta "Legge Ronchi") e successive modificazioni e integrazioni.

art. 20 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E GIUDIZIO DI CONTO

Sono garantite le spese a carico dell'Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi col proscioglimento o assoluzione con provvedimento definitivo.

Fermo l'obbligo per l'Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

art. 21 ESCLUSIONI

Le garanzie sono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- nei casi in cui sussista conflitto di interessi fra Assicurato e Contraente;
- le vertenze contrattuali dell'Ente, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 19, punti 7 e 8;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (TAR), fatta eccezione per quanto previsto all'art. 19, punti 2, 3 e 5;
- impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per i fatti dolosi delle persone assicurate, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 19, punto 4;
- per le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, rapporti tra amministratori;
- controversie addebitabili a colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei Conti per i quali non sia intervenuta sentenza di proscioglimento con esclusione di ogni addebito a titolo di colpa.

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.

art. 22 INDIVIDUAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI

L'assicurazione s'intende prestata a favore della totalità dei soggetti appartenenti ai ruoli rispettivamente indicati nella polizza. Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli assicurati, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.

art. 23 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera;
- nelle ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

art. 24 INSORGENZA DEL SINISTRO

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, e trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro tre anni dalla cessazione del contratto. La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale). Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più assicurati.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

art. 25 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 Il comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l'Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del Legale domiciliatario, con il limite della somma di € 5.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

art. 26 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 23.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;

gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

> L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

art. 27 ANTICIPO INDENNIZZI

In caso di sinistro la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura o nota pro forma. L'anticipo verrà riconosciuto entro il limite del massimale assicurato per sinistro, anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.

Limitatamente al punto 4 dell'Articolo 19 Ambito della garanzia, l'anticipo viene elevato a Euro 10.000,00 nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.

In relazione agli anticipi riconosciuti dalla Società, il Contraente visterà per conoscenza l'atto di quietanza dell'Assicurato, con l'impegno di quest'ultimo a rimborsare alla Società stessa gli importi da questa anticipati, qualora sia accertata, con sentenza definitiva, una delle ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa previste dal contratto.

Limitatamente a procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa (Articolo 20 Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto), resta confermato che la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo ad intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato.

art. 28 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

art. 29 RECUPERO SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

art. 30 LEGITTIMAZIONE

La Società dà e prende atto che:

la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;

il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell' Assicurazione anche se non formalmente documentato e/o manifestato.

art. 31 PROVA DEL CONTRATTO

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito.